



Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione Spa

Disciplinare di gara

Procedura negoziata telematica, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura e startup di apparati iperconvergenti per l'upgrade dell'infrastruttura Nutanix nel sito A di ORAS S.p.A., comprensiva delle relative licenze e supporto per 36 mesi

CIG: _____

CUP: _____

Responsabile Unico del Progetto:

dott. Andrea Pauletti

Sommario

| | |
|---|----|
| Art.1 - PREMESSE | 4 |
| Art.2 - DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 4 |
| Art.2.1- DOCUMENTAZIONE..... | 4 |
| Art.2.2 - CHIARIMENTI..... | 5 |
| Art.2.3 - COMUNICAZIONI..... | 5 |
| Art.3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 6 |
| Art.3.1- CONTRATTO COLLETTIVO | 7 |
| Art.3.2 - DURATA | 7 |
| Art.4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE..... | 7 |
| Art.5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE | 9 |
| Art.6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA | 10 |
| Art.6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE | 10 |
| Art.6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA | 11 |
| Art.6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE..... | 11 |
| Art.6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE..... | 12 |
| Art.6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI ... | 12 |
| Art.7 - AVVALLIMENTO | 13 |
| Art.8 - SUBAPPALTO | 14 |
| Art.9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE | 14 |
| Art.10 - GARANZIA PROVVISORIA | 15 |
| Art.11 - SOPRALLUOGO FACOLTATIVO | 15 |
| Art.12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 15 |
| Art.13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 16 |
| Art.13.1 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | 16 |
| Art.14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO | 17 |
| Art.15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 18 |
| Art.15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA | 20 |
| Art.15.2 - DGUE..... | 20 |
| Art.15.3 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE..... | 21 |

| | |
|---|----|
| Art.15.4 – DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14 | 22 |
| Art.15.5 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO | 22 |
| Art.15.6 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI..... | 23 |
| Art.16 – OFFERTA ECONOMICA | 24 |
| Art.17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 25 |
| Art.18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA..... | 26 |
| Art.19 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 26 |
| Art.20 – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA | 26 |
| Art.21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 26 |
| Art.22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.... | 27 |
| Art.23 - MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO | 28 |
| Art.24 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 29 |
| Art.25 – ACCESSO AGLI ATTI | 30 |
| Art.26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 30 |
| Art.27 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DA ORAS SPA | 30 |
| Art.28 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO IN CUI SI SVOLGERÀ IL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE DALL'AZIENDA (D.U.V.R.I.)..... | 33 |

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E STARTUP DI APPARATI IPERCONVERGENTI PER L'UPGRADE DELL'INFRASTRUTTURA NUTANIX NEL SITO A DI ORAS S.P.A., COMPRENSIVA DELLE RELATIVE LICENZE E SUPPORTO PER 36 MESI

Art.1 - PREMESSE

Con Determina dell'Amministratore Delegato n. ____ del _____, l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (di seguito indicato per brevità "ORAS") ha deliberato di attivare una procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura e startup di apparati iperconvergenti per l'upgrade dell'infrastruttura Nutanix nel sito A di ORAS, comprensiva delle relative licenze e supporto per 36.

In ragione della determina succitata, è stato pubblicato sul sito internet di ORAS S.p.A., un avviso di indagine preliminare di mercato finalizzato allo svolgimento della successiva procedura sul MePA.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata con pubblicazione di RDO sul MePA e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4 del d.lgs. 36/2023.

La durata prevista del procedimento è pari a 3 mesi dal lancio della procedura sulla piattaforma MePA.

Il luogo di svolgimento della fornitura è la provincia di Treviso [codice NUTS ITH34], comune di Motta di Livenza [codice ISTAT 026049].

CIG: _____ CUP: _____

Il **Responsabile Unico del Progetto** (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è il dott. Andrea Pauletti, e-mail: andrea.pauletti@ospedalemotta.it

Art.2 - DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Art.2.1- DOCUMENTAZIONE

La documentazione per l'avvio della procedura comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato tecnico;
- 3) Schema di domanda di partecipazione;
- 4) Schema di Offerta Economica
- 5) Documento di gara unico europeo;

- 6) Scheda informazioni preliminari per D.U.V.R.I.;
- 7) Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<https://www.ospedalemotta.it/it/documento-amministrazione-trasparente/bandi-di-forniture/> e sulla Piattaforma tra la documentazione di gara.

Art.2.2 - CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo direzione.generale@pec.ospedalemotta.it almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Inoltre, è possibile formulare la richiesta di chiarimenti attraverso il portale acquisti.inrete.it.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante comunicazione utilizzando il servizio del portale MePA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art.2.3 - COMUNICAZIONI

Per eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie alla corretta prosecuzione della procedura la stazione appaltante si avvarrà del servizio del portale MePA.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono ugualmente validate ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direzione.generale@pec.ospedalemotta.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art.3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Considerata la peculiarità della fornitura richiesta, al fine di assicurare unitarietà nella gestione sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista economico, stante la necessità di garantire un interlocutore unico che abbia una visione complessiva della fornitura, non sussistono i presupposti per suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali.

| | Descrizione beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo in Euro (Iva esclusa) |
|--|---|--------------------------|--|--------------------------------------|
| LOTTO UNICO | Fornitura e di startup di apparati iperconvergenti per l'upgrade dell'infrastruttura Nutanix nel sito A di ORAS, comprensiva delle relative licenze e supporto per 36 | 30210000-4 48000000-8 | P S | € 181.000,00 |
| A) Importo a base di gara | | | | € 181.000,00 |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | | € 0,00 |
| A) + B) Importo complessivo | | | | € 181.000,00 |

L'importo a base di gara è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante (O.R.A.S. S.p.A.).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 00,00.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto se l'onere complessivo dello stesso supererà il suddetto importo massimo.

Si riporta di seguito il **quadro economico** dell'appalto:

| Descrizione | Durata Contrattuale (mesi) | Importo senza Iva | Importo IVA 22% | Importo totale, comprensivo di IVA |
|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| Fornitura e startup di apparati iperconvergenti per l'upgrade dell'infrastruttura Nutanix nel sito A di ORAS, comprensiva delle relative licenze e supporto per 36 | 36 | € 181.000,00 | € 39.820,00 | € 220.820,00 |

Art.3.1– CONTRATTO COLLETTIVO

Il contratto collettivo applicato è il metalmeccanico – codice alfanumerico unico C011.

Art.3.2 - DURATA

Il contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula.

I termini di consegna sono disciplinati all'art. 2 - Caratteristiche della fornitura del Capitolato Tecnico.

Art.4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ammessi sono gli stessi che hanno risposto all'avviso di indagine di mercato riportato all'art. 1 del presente documento.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili

ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art.5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Art.6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Art.6.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Si precisa che le informazioni relative al possesso del requisito sopra elencato dovrà essere fornito dichiarandolo nel Documento Unico di Gara Europeo (Allegato n. 4) come segue:

- compilando la parte IV "Criteri di selezione", sezione A) IDONEITA', rigo n. 1.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

Art.6.2 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

Art.6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Di seguito si elencano i requisiti di capacità tecnica e professionale necessari per l'operatore economico ai fini della partecipazione alla procedura di gara:

- a) **Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe** a quelle oggetto dell'appalto, presso o per conto di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il S.S.N., di importo medio annuo minimo pari ad euro 120.667,00= IVA esclusa (triennio 2022-2024);
- b) Al fine di garantire il necessario livello di **competenze tecniche e professionali per l'attività di installazione** delle apparecchiature oggetto dell'appalto, l'offerente dovrà essere in possesso della seguente certificazione:
 - Authorized Nutanix Champion Reseller Partner

Si precisa che le informazioni relative al possesso dei requisiti sopra elencati dovranno essere fornite dichiarandole nel Documento Unico di Gara Europeo (Allegato n. 4) come segue:

- per il requisito di cui alla lettera a), compilando la parte IV "Criteri di selezione", sezione C) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI, rigo n. 1b);
- per il requisito di cui alla lettera b), compilando la parte IV "Criteri di selezione", sezione C) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI, rigo n. 2).

La comprova dei Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera a) è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova dei Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera b) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 105 e all'allegato II.8 del Codice, mediante presentazione dei relativi certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità. Tali certificati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di conformità all'originale.

La comprova dei documenti di cui sopra, verrà effettuata/richiesta da ORAS nei confronti dell'aggiudicatario.

Art.6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto, di cui al precedente punto 6.3 lettera a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito delle competenze tecniche e professionali per l'attività di installazione delle apparecchiature oggetto dell'appalto, di cui al precedente punto 6.3 lettera b), deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Art.6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art.7 – AVVALLIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del d.Lgs. 14/2019 "codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.3 lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art.8 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art.9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3.1 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, o è tenuto ad impegnarsi a riconoscere ai propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, le stesse tutele economiche e normative previste nel CCNL di cui all'art. 3.1.

Si veda a tal proposito, per la dichiarazione di quanto sopra, il modello di dichiarazione integrativa - Allegato 3.

Art.10 - GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la garanzia provvisoria trattandosi di affidamento sotto la soglia comunitaria ex art. 53, comma 1 del Codice.

Art.11 – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Qualora gli operatori economici ritengano opportuno effettuare una visita dei luoghi, è prevista la possibilità di chiedere alla Stazione Appaltante di effettuare un sopralluogo facoltativo presso la sede di O.R.A.S., contattando il Servizio Sistemi Informativi, Sig. Fabio Bassotto (tel. 0422-287226, mail: fabio.bassotto@ospedalemotta.it).

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro i 7 giorni antecedenti la data di scadenza delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Art.12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il concorrente dovrà pertanto allegare alla documentazione amministrativa, la ricevuta che attesti l'avvenuto pagamento.

In caso di assenza della ricevuta di pagamento, all'interno della documentazione amministrativa, sarà attivata la procedura di soccorso istruttorio o la Stazione Appaltante effettuerà la verifica tramite FVOE.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Art.13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore ____ del giorno _____** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

La piattaforma telematica utilizzata nella presente procedura è denominata "Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA" (anche "il Sistema" o "la piattaforma"), strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da Consip.

Art.13.1 – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse ad ORAS in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA secondo le modalità e le caratteristiche individuate e definite dalla stazione appaltante tramite il portale stesso che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa.

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni alla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione della procedura.

Art.14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza,

incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 6 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 6 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art.15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma MePA per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione – Allegato 2
- 2) DGUE – Allegato 4
- 3) dichiarazione integrativa al DGUE – Allegato 3
- 4) eventuale procura;
- 5) ricevuta pagamento contributo ANAC;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.5;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
- 8) informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate debitamente sottoscritta con le modalità sopra richieste – Allegato 5;

- 9) scheda informazioni preliminari per D.U.V.R.I. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze che dovrà essere debitamente compilato con le informazioni richieste e sottoscritto con le modalità sopra richieste – Allegato 6.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è

necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Art.15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 2 Domanda di Partecipazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Art.15.2 - DGUE

Il concorrente allega alla documentazione amministrativa il modello DGUE compilato e sottoscritto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 6, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le dichiarazioni in merito ai **requisiti di ordine speciale** dovranno essere fornite come esplicitato all'art. 6 del presente documento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il DGUE dovrà essere compilato dalla mandataria capofila e dalla/e impresa/e mandante/i;

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il DGUE dovrà essere compilato dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i.

Art.15.3 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE

Nella Dichiarazione Integrativa il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) del soggetto dichiarante;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex. D.lgs. 231/2001, nonché del "Codice Etico" predisposto ai sensi del D.lgs 231/2001 e della L. 190/2012 entrambi approvati da ORAS Spa e disponibili al link: <https://www.ospedalemotta.it/it/documento-amministrazione-trasparente/modello-organizzativo-e-codice-etico/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto

del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali effettuato da ORAS S.p.A. di cui al punto 27 del presente Disciplinare;
- la titolarità effettiva ai sensi e per effetti della normativa nazionale ed europea in tema di antiriciclaggio (cfr. d.lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. e Direttiva EU 2015/849 e ss.mm.ii.);
- di aver preso visione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025 di cui al punto 25 del presente Disciplinare.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata dalla mandataria capofila e dalla/e impresa/e mandante/i.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i.

Art.15.4 – DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Art.15.5 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Art.15.6 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - o copia del contratto di rete
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - o dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - o copia del contratto di rete
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Art.16 – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema, l'offerta dettagliata secondo lo Schema di Offerta economica **Allegato n. 7 al presente Disciplinare, da caricare sia in formato xls, sia in formato pdf. L'offerta nella versione .pdf deve essere firmata digitalmente, costituisce parte integrante dell'offerta economica ed è richiesta a pena di esclusione.**

In tale documento dovranno essere riportati:

- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e la sede legale della Ditta;
- la qualifica ed il nominativo del firmatario;
- l'impegno a mantenere valida l'offerta per il periodo di 180 giorni decorrenti dalla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte;
- Costo Totale delle Licenze Nutanix, come da riepilogo riportato nella tabella Art. 1 del Capitolato Tecnico;
- Costo Totale dell'Hardware Nutanix, come da riepilogo riportato nella tabella Art. 1 del Capitolato Tecnico;
- Costo Totale Transceivers, come da riepilogo riportato nella tabella Art. 1 del Capitolato Tecnico;
- Costo Attività Sistemistica, come da riepilogo riportato nella tabella Art. 1 Capitolato Tecnico;
- Costo Totale della fornitura come somma dei punti precedenti;
- aliquota I.V.A. applicabile;
- indicazione del Responsabile della fornitura;
- identificazione di un PM e tecnico referente.

I costi di cui sopra, nonché tutti gli altri prezzi proposti, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Tutti i prezzi saranno riportati al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma MePA e quanto indicato nell'Allegato n. 7, l'offerta verrà esclusa, se ritenuta equivoca e non certa.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione come da portale MePA.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il documento "Offerta economica" generato dal sistema MePA e il modello di offerta economica (Allegato n. 7), pena l'esclusione, dovranno essere sottoscritti con firma digitale (con più firme in un unico documento sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

Art.17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.

Art.18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno gestite attraverso il sistema MePA., con la sequenza di apertura delle "buste" ivi prevista.

Art.19 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP in qualità di responsabile della fase di affidamento, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art.20 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Successivamente il R.U.P. di gara aprirà la "BUSTA – OFFERTA ECONOMICA", e formulerà la proposta di aggiudicazione, previa verifica della congruità dell'offerta.

Art.21 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice appalti, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le

modalità previste dall'art. 53, comma 4 del Codice e dall'articolo 10 del Capitolato Tecnico.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidamento della fornitura si formalizza con la stipula di un contratto nell'ambito del Sistema MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). Il contratto viene perfezionato con l'accettazione da parte di O.R.A.S. S.p.A. dell'offerta formulata dalla Ditta in risposta alla RDO.

Il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione della Stazione Appaltante. La trasmissione del documento di accettazione avviene a seguito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia e del controllo della documentazione amministrativa richiesta alla Ditta aggiudicataria.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Art.22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art.23 - MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss. modifiche e integrazioni, il Consiglio di Amministrazione di O.R.A.S. ha approvato l'adozione di un Modello Organizzativo 231 e di un Codice Etico che ne forma parte integrante e che definisce specifiche regole di comportamento ai sensi della Legge 190/2012, nonché l'insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

O.R.A.S. ha nominato un Organismo di Vigilanza che vigila sull'osservanza del Modello e che potrà svolgere controlli e richiedere informazioni alla Ditta Aggiudicataria in relazione all'attività ed al rapporto oggetto del contratto.

È interesse primario di O.R.A.S. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Modello Organizzativo aggiornato è consultabile e scaricabile al sito internet di O.R.A.S. al seguente indirizzo: www.ospedalemotta.it alla voce 'azienda' e 'organizzazione' al seguente indirizzo:

<https://www.ospedalemotta.it/wp-content/uploads/2021/03/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-Parte-Generale.pdf>

La Ditta Aggiudicataria dichiara di conoscere e si obbliga ad osservare il Codice Etico e il Modello Organizzativo per le parti applicabili.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a garantire la veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni comunicate alla Società.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a consentire all'Organismo di Vigilanza i controlli ed a fornire le informazioni richieste.

La violazione degli obblighi e dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico, a seconda della gravità del fatto, determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da O.R.A.S.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di O.R.A.S. in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con O.R.A.S., per il quale sia intervenuta accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità della Ditta anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti della Ditta per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad O.R.A.S. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva.

Nel caso in cui personale della Ditta riceva, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante di O.R.A.S. una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello 231 dovrà essere inviata informativa all'Organismo di Vigilanza e al RPCT utilizzando i canali predisposti da O.R.A.S. per la tutela dell'identità del segnalante consultabili sul sito della Società alla sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti.

Art.24 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta è tenuta all'osservanza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione di O.R.A.S. con Delibera del 25/01/2024.

La Delibera stessa è stata adottata con riferimento:

- alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- alla Delibera Delibere ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019" e n. 7 del 17.01.2023 "Piano Nazionale Anticorruzione 2022".

Il Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione 2024-2026 è pubblicato sul sito web aziendale www.ospedalemotta.it alla Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione.

Eventuali violazioni accertate degli obblighi derivanti dal Piano possono comportare la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

Art.25 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando di cui al preambolo e nelle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Per tutte le controversie relative all'andamento dell'appalto e all'esecuzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Art.27 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DA ORAS SPA

1. Titolare del trattamento

L'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a., con sede legale in Via Padre Leonardo Bello 3/C 31045 Motta di Livenza tel 0422-287271 Fax 0422287321 e-mail amministratore.delegato@ospedalemotta.it pec direzione.generale@pec.ospedalemotta.it (di seguito ORAS), ai sensi normativa che si occupa della protezione dei dati personali, Regolamento generale UE 2016/679 articoli 13 e 14), in qualità di Titolare del trattamento è tenuto a fornire precise informazioni sull'utilizzo dei dati personali direttamente forniti in sede di invio della documentazione e occasionalmente forniti da terzi ed è responsabile nei confronti degli interessati del legittimo e corretto uso degli stessi.

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

È la persona preposta a vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati ed alla quale rivolgersi per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i dati personali trattati, mediante l'invio di una lettera indirizzata al RPD Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione Via Padre Leonardo Bello 3/c 31045 Motta di Livenza ovvero via e mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica rpd@ospedalemotta.it, direzione.generale@pec.ospedalemotta.it, o telefonicamente al seguente numero tel 0422 287339.

3. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali (ivi incluse le foto presenti nei doc. di identità) sarà effettuato esclusivamente per la gestione delle procedure di appalto, e per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto stesso. I dati personali raccolti per le sopracitate finalità verranno trattati dal personale di ORAS SpA coinvolto nel procedimento specificamente autorizzato e delegato al trattamento e soggetti esterni il cui intervento è necessario per adempiere l'obbligazione contrattuale e gli obblighi ad essa annessi, in qualità di Responsabili esterni di trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679, mettendo in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato livello di sicurezza e riservatezza che consenta di tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato perché è necessario all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 6 pa 1, lett b, per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare ai sensi dell'art. 6 pa. 1, lett. c, e, relativamente al trattamento dei dati giudiziari ai sensi dell'art. 10 del citato Regolamento sulla base degli obblighi previsti dalla specifica normativa D.Lgs. 36/2023 - Codice appalti. In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi soltanto ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti ed ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun modo diffusi. Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell'ambito dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea; tale modalità verrà comunque resa in apposita informativa all'interessato.

6. Conservazione dei dati

I dati raccolti e trattati per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto verranno conservati illimitatamente nel rispetto della procedura aziendale di scarto dei documenti ed al prontuario di selezione per gli archivi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

https://archivi.cultura.gov.it/fileadmin/risorse/massimari_scarto/Aziende_ospedaliere_2001.pdf

7. Diritti degli interessati

Il titolare del trattamento ha l'obbligo di consentire l'esercizio dei diritti di seguito esplicitati:

- a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo;
- b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti, ove applicabile;
- c) Cancellazione (diritto all'oblio): garantire il diritto alla cancellazione dei dati personali, ove applicabile;
- d) Limitazione del trattamento: attuabile solo per alcune specifiche situazioni;
- e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione;
- f) Diritto alla portabilità dei dati: non applicabile per i trattamenti effettuati sulla base di una norma di legge o di regolamento;
- g) Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento per finalità ulteriori a quelle direttamente o indirettamente connesse all'esecuzione del contratto, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o a difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- h) Diritto di revoca del consenso: non applicabile perché il trattamento è effettuato sulla base dell'esecuzione di un contratto;
- i) Diritto di proporre un reclamo ad un'autorità di controllo: nel caso in cui l'interessato ritenesse di non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all'Autorità Garante privacy dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

8. *Conseguenze del mancato conferimento dei dati*

Il conferimento ed il trattamento dei dati sono necessari per l'instaurazione, l'esecuzione del rapporto contrattuale e per l'adempimento di obblighi di legge pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di instaurare e/o proseguire il rapporto contrattuale.

9. *Origine dei dati*

I dati personali necessari per l'esecuzione del rapporto contrattuale e per l'adempimento di obblighi di legge vengono forniti direttamente dall'interessato o tramite terzi, in quest'ultimo caso i dati derivano dalle verifiche effettuate sulle autocertificazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli derivanti dalla consultazione del casellario, dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o dal possesso di tutti i requisiti di carattere generale (di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023 - Codice appalti), dalla verifica delle condizioni soggettive (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012) e dei requisiti speciali, se previsti.

Esercizio dei diritti

I diritti previsti al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 articoli 15-22 potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) di ORAS S.p.A. via Padre Leonardo Bello, 3/c 31045 Motta di Livenza (TV) tel 0422-287339 e-mail rpd@ospedalemotta.it ; direzione.generale@pec.ospedalemotta.it

Art.28 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO IN CUI SI SVOLGERÀ IL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE DALL'AZIENDA (D.U.V.R.I.).

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo 26, comma secondo e terzo, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di:

- informare l'azienda partecipante alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare;
- informare la succitata azienda sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Da informazioni assunte dalla Direzione di ORAS S.p.A. sulle modalità di intervento, si è potuto accertare che l'attività in oggetto risulta rientrare tra i **lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni/ servizi di natura intellettuale/ servizi di mera fornitura**. Perciò, secondo il comma. 3-bis. dell'Art. 26. "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI), di cui al comma 3.

Allegati:

- 1) Capitolato Tecnico
- 2) Schema di Domanda di partecipazione
- 3) Modello Dichiarazione integrativa al DGUE
- 4) Modello DGUE
- 5) Informativa su rischi
- 6) Scheda DUVRI
- 7) Schema di Offerta Economica